

Regolamento del Prestito Obbligazionario
«Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. prestito obbligazionario
perpetuo Additional Tier 1
Euro 9.000.000
ISIN: IT0005676827

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, i seguenti termini e definizioni avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

Agente per il Calcolo: indica, alla Data di Emissione, l'Emittente, ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente, successivamente alla Data di Emissione, previo consenso dei Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 21 (*Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento*) del Regolamento, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Agente per il Pagamento: indica, alla Data di Emissione, l'Emittente ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente, successivamente alla Data di Emissione, previo consenso dei Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 21 (*Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento*) del Regolamento, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Ammontare Massimo Distribuibile: indica qualsiasi ammontare massimo distribuibile applicabile all'Emittente che debba essere calcolato in conformità alla CRD IV e alle Disposizioni di Vigilanza e/o ai sensi di qualsiasi altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo.

Attività Ponderate per il Rischio: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile ed indica, in qualsiasi momento, l'importo aggregato delle attività ponderate per il rischio dell'Emittente.

Autorità Rilevante: indica la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia o qualsiasi autorità successiva in Italia o nell'Unione Europea che abbia la responsabilità della vigilanza prudenziale sull'Emittente e/o, a seconda del contesto, l'"Autorità di Risoluzione" o l'"Autorità Competente" come definite nella BRRD e/o nel Regolamento MRU.

Base di Calcolo: indica 30/360, come definito nella Section 4.16 (g) delle 2006 ISDA Definitions.

BMR: indica il Regolamento (UE) n. 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento, e s.m.i.

BRRD: indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e s.m.i.

Capitale Aggiuntivo di Classe 1: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Capitale di Classe 1: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Capitale di Classe 2: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Capitale Primario di Classe 1 (*CET1 Capital*): ha il significato attribuito dall'art. 50 del CRR, come integrato dalla Normativa Bancaria Applicabile (ovvero, qualora non più in uso, indica qualsiasi termine successivo o equivalente), in ogni caso calcolato in conformità a tale Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo alla Banca).

Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*CET1 Ratio*): ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile, (i) in ogni caso calcolato in conformità a tale Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo alla Banca, (ii) determinato dal rapporto tra il *CET1 Capital* e le Attività Ponderate per il Rischio ed (iii) espresso in termini percentuali.

Codice Civile: indica il codice civile di tempo in tempo vigente nella Repubblica Italiana.

Comunicazione dell'Evento Attivatore: indica la comunicazione di cui all'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*), punto (ii), che conterrà indicazione (a) del verificarsi dell'Evento Attivatore; (b) dell'Importo della Svalutazione (con specificazione del relativo metodo di calcolo); e (c) della Data della Svalutazione.

Convenzione di Calcolo: indica *Following Business Day Convention Unadjusted*.

CRD IV: indica la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e s.m.i.

CRR: indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e s.m.i.

Data della Svalutazione: indica la data in cui una Svalutazione avrà effetto ovvero ha avuto effetto.

Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*: indica, con riferimento a un Periodo di Interessi di *Reset*, la data che cade 2 (due) Giorni Lavorativi prima della Data di *Reset* in cui inizia il relativo Periodo di Interessi di *Reset*.

Data di Emissione: ha il significato di cui all'Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.

Data di Godimento: ha il significato di cui all'Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.

Data di Pagamento: indica la Prima Data di Pagamento (inclusa) e, successivamente ad essa, il 27-05 e il 27-11 di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al 1° (primo) Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention Unadjusted*).

Data di *Reset*: indica la Prima Data di *Reset* e ogni data che cade il 5° (quinto) anniversario successivo.

Data di Rimborso Anticipato: indica la Prima Data di *Reset* e qualsiasi Giorno Lavorativo successivo a tale Data.

Decreti Attuativi della BRRD: indica i Decreti Legislativi 16 novembre 2015, n. 180 e 181, che attuano la BRRD nella Repubblica Italiana, e s.m.i.

Disposizioni di Vigilanza: indica la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e s.m.i.

Elementi Distribuibili indica, ove non diversamente stabilito dalla Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo, un importo pari:

- (i) (a) all'ammontare dei profitti dell'Emittente come risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della Data di Pagamento rilevante, (b) aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai titolari di strumenti di Fondi Propri (che, a titolo di chiarimento, esclude qualsiasi distribuzione pagata o eseguita a valere sugli strumenti del Capitale di Classe 2 o qualsiasi distribuzione che sia già stata conteggiata, a titolo di deduzione, nel calcolo dell'importo degli Elementi Distribuibili); diminuito
- (ii) di un importo pari alla somma (1) delle eventuali perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo, (2) degli utili non distribuibili conformemente a disposizioni di legge o regolamento Europee o nazionali o a disposizioni previste dallo statuto dell'Emittente, come di tempo in tempo vigenti, e (3) delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente a disposizioni di legge o regolamento Europee o nazionali o a disposizioni previste dallo statuto dell'Emittente, come di tempo in tempo vigenti, in ogni caso con riferimento alla specifica categoria di strumenti di Fondi Propri cui le disposizioni di legge o regolamento Europee o nazionali o le disposizioni previste dallo statuto dell'Emittente si riferiscono, considerando che tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'Emittente e non dei conti consolidati.

Emittente: indica la società Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., con sede legale in Torino, Via Giuseppe Luigi Lagrange 20, partita IVA n. 08301100015, iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 5516, codice LEI 5493000G0BV36KLF7M63.

Euro: indica la moneta unica in vigore tra gli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato tale moneta in conformità alla legislazione dell'Unione Europea relativa all'Unione Economica e Monetaria o, qualora non dovesse più essere in vigore, la moneta che la sostituirà.

Evento Attivatore: indica che il Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 dell'Emittente, in qualsiasi momento, è inferiore al Livello Attivatore.

Evento Fiscale: indica il verificarsi, successivamente alla Data di Emissione, di un evento di variazione del regime fiscale relativo alle Obbligazioni, in forza del quale l'Emittente è divenuto o diverrà obbligato a pagare Importi Aggiuntivi o supplementari a causa (i) di modifiche o variazioni di disposizioni di legge o regolamento della Repubblica Italiana o di disposizioni di qualsiasi ente politico o autorità della stessa ivi operante o avente potere impositivo (ivi incluso qualsiasi trattato di cui sia parte la Repubblica Italiana) ovvero (ii) di qualsiasi modifica nell'applicazione o interpretazione ufficiale di tali leggi o regolamenti, e l'Emittente non possa sottrarsi a tale obbligo ricorrendo a misure ragionevoli dalla stessa ritenute idonee, e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, qualora e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione dell'Autorità Rilevante, che tale variazione del regime fiscale sia rilevante e non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

Evento Regolamentare: indica il verificarsi di una modifica (o il possibile verificarsi di una modifica che l'Autorità Rilevante consideri essere sufficientemente certa) nel trattamento regolamentare delle Obbligazioni rispetto alla classificazione alla Data di Emissione, la quale dia luogo, o sia probabile possa dare luogo, alla loro esclusione, in tutto o (nella misura consentita dalla Normativa Bancaria Applicabile) in parte, dal Capitale

Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente, o alla riclassificazione quali Fondi Propri di qualità inferiore e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione e, qualora e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, entrambe le seguenti condizioni risultino soddisfatte: (i) l'Autorità Rilevante ritenga tale modifica sufficientemente certa e (ii) l'Emittente dimostri in una maniera ritenuta soddisfacente dall'Autorità Rilevante che la modifica nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

Evento relativo al Tasso di Riferimento: indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) il Tasso di Riferimento cessa di essere pubblicato sulla Pagina Rilevante a seguito della cessazione del calcolo o dell'amministrazione di tale *benchmark*; o (ii) la dichiarazione pubblica da parte dell'amministratore del Tasso di Riferimento che questi ha cessato, o cesserà, la pubblicazione del Tasso di Riferimento in modo permanente o a tempo indeterminato (in circostanze in cui non è stato nominato alcun amministratore successore che continuerà la pubblicazione del Tasso di Riferimento); o (iii) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento che il Tasso di Riferimento è stato, o sarà, abolito in modo permanente o a tempo indeterminato; o (iv) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento che indichi che l'utilizzo del Tasso di Riferimento sarà proibito o che il suo utilizzo sarà soggetto a restrizioni o conseguenze negative, in generale o con riguardo alle Obbligazioni; o (v) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento che, a parere di tale supervisore, (a) il Tasso di Riferimento non è più rappresentativo di un mercato sottostante, o che (b) la metodologia per calcolare il Tasso di Riferimento è sostanzialmente cambiata; o (vi) che è diventato o diventerà illecito per l'Agente di Calcolo o per l'Emittente calcolare un qualsiasi pagamento dovuto utilizzando il Tasso di Riferimento (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del BMR, qualora applicabile), fermo restando che una modifica del Tasso di Riferimento che non sia sostanziale non costituirà un Evento relativo al Tasso di Riferimento. In caso di una modifica della formula e/o della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per misurare il Tasso di Riferimento, dovrà farsi riferimento al Tasso di Riferimento basato sulla formula e/o metodologia modificata.

Fondi Propri: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Giorno Lavorativo: indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Torino e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (T2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

Importi Aggiuntivi: ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 13 (*Regime fiscale*).

Importo della Svalutazione: indica l'importo che dovrà costituire oggetto di Svalutazione con riferimento al Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione – su base *pro rata* secondo quanto previsto dall'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) con efficacia a far data dalla relativa Data della Svalutazione e che sarà pari:

- (a) all'importo che – unitamente (a) alla Svalutazione di ogni altra Obbligazione e (b) a (1) qualsiasi conversione in strumenti di Capitale Primario di Classe 1 o altri strumenti di capitale ovvero (2) svalutazione, di altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite, il tutto su base *pro rata* – sarebbe sufficiente per sanare l'Evento Attivatore (*i.e.* riportare il *CET1 Ratio* dell'Emittente al Livello Attivatore); o
- (b) se l'importo di cui al punto (i) che precede non fosse sufficiente per sanare l'Evento Attivatore ovvero lo stesso non fosse suscettibile di essere sanato, all'intero Valore Nominale Residuo ovvero all'importo necessario a ridurre il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione alla più piccola unità di tale

Obbligazione, come determinato dalla Normativa Bancaria Applicabile, fermo restando che (a) con riferimento agli Strumenti di Assorbimento delle Perdite che prevedano un livello attivatore relativo al *CET1 Ratio* più alto del Livello Attivatore, il *pro rata* dell'importo della relativa svalutazione o conversione dovrà essere tenuto in considerazione soltanto nei limiti di quanto necessario per ripristinare il *CET1 Ratio* al Livello Attivatore; e (b) ciascun Strumento di Assorbimento delle Perdite, suscettibile di essere svalutato o convertito in strumenti del Capitale Primario di Classe 1 o altri strumenti di capitale, in tutto ma non in parte, dovrà essere considerato – ai fini del calcolo del *pro rata* nel contesto della determinazione dell'Importo della Svalutazione – assumendo che sia possibile una sua svalutazione o conversione soltanto parziale.

Importo Massimo della Rivalutazione: indica l'importo massimo, determinato in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile, pari al minore tra (i) l'Utile Netto (a) moltiplicato per la somma dei Valori Nominali Originari di tutti gli Strumenti di Assorbimento delle Perdite svalutati dell'Emittente e (b) diviso per il Capitale di Classe 1 dell'Emittente, in ogni caso convertito in Euro e calcolato alla relativa Data di Rivalutazione, e (ii) il diverso importo che dovesse essere previsto dalla Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo.

Interessi: ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

Intermediari Aderenti: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.

Investitori Qualificati: ha il significato di cui all'Articolo 4 (*Limiti di circolazione*) del Regolamento del Prestito.

Liquidazione Coatta Amministrativa: indica la procedura di cui agli articoli 80–94 del TUB.

Livello Attivatore: indica il 5,125% (cinque virgola 125 per cento) ovvero qualsiasi diverso livello minimo previsto, con riferimento agli Strumenti Aggiuntivi di Classe 1, ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile.

Margine: indica 3.56% (tre virgola cinquantasei per cento).

Monte Titoli: indica Monte Titoli S.p.A., nome commerciale “Euronext Securities Milan”, con sede legale in Piazza degli Affari 6 – 20123 Milano.

Normativa Bancaria Applicabile: indica, in qualsiasi momento, le leggi, i regolamenti, i requisiti, le linee guida e le politiche relative all'adeguatezza patrimoniale in quel momento applicabili all'Emittente, inclusi, a titolo esemplificativo, la BRRD, i Decreti Attuativi della BRRD, la Normativa CRD IV, il Regolamento MRU, le Disposizioni di Vigilanza e qualsiasi altro regolamento, requisito, linea guida o *policy* relativa all'adeguatezza patrimoniale, in quel momento in vigore, dell'Autorità Rilevante (indipendentemente dal fatto che tali requisiti, linee guida o politiche abbiano forza di legge e siano o meno applicabili in modo generale o specifico all'Emittente) o delle istituzioni dell'Unione Europea.

Normativa CRD IV: indica (i) il CRR, (ii) la CRD IV, (iii) il Regolamento Delegato nonché (iv) qualsiasi altro regolamento, direttiva, provvedimento, regola, disposizione, linea guida, interpretazione, etc. in materia di requisiti di capitale introdotto dall'Autorità Rilevante o che sia comunque applicabile alla Banca, in vigore precedentemente alla Data di Emissione o successivamente, che prescriva specifici requisiti da soddisfare da parte degli strumenti finanziari per la loro inclusione nei Fondi Propri.

Obbligazioni: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.

Periodo di Interessi: indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa) ovvero, limitatamente (i) al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa) e (ii) all'ultimo Periodo di Interessi, il periodo

compreso tra l'ultima Data di Pagamento immediatamente precedente (inclusa) e la data di rimborso (esclusa) ai sensi dell'Articolo 11 (*Rimborso delle Obbligazioni*).

Periodo di Interessi di *Reset*: indica il periodo compreso tra una Data di *Reset* (inclusa) e la successiva Data di *Reset* (esclusa).

Portatori delle Obbligazioni: indica i soggetti che siano tempo per tempo portatori delle Obbligazioni.

Potere di Assorbimento Perdite: indica qualsiasi potere di svalutazione, conversione, trasferimento, modifica o sospensione, relativo alla risoluzione o indipendente da una qualsiasi azione di risoluzione, di enti creditizi, in forza e applicabile alla Banca, di volta in volta concesso ai sensi di, ed esercitato in conformità a, qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito (italiano o europeo) in vigore nella Repubblica italiana, inclusi (i) il Regolamento MRU; (ii) la BRRD e i Decreti Attuativi della BRRD; e (iii) gli strumenti, norme e *standard* stabiliti a norma degli stessi, ai sensi dei quali una qualsiasi obbligazione di un'entità regolamentata (o altra entità affiliata a tale entità regolamentata, laddove applicabile) possa essere trasferita, ridotta, cancellata, modificata o convertita in azioni, altri titoli o altre obbligazioni di tali entità (o sospesa per un periodo temporaneo).

Prestito Obbligazionario Prestito: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.

Prezzo di Emissione: ha il significato di cui all'Articolo 5 (*Valuta e Prezzo di Emissione*) del Regolamento del Prestito.

Prima Data di Pagamento: indica la data del primo pagamento degli Interessi, cioè il 27-05-2026.

Prima Data di *Reset*: indica la Data di Pagamento in cui l'importo degli Interessi viene ricalcolato e, in particolare, la data che cade il 27-11-2030.

Regolamento o Regolamento del Prestito: indica il presente regolamento del Prestito.

Regolamento Delegato: indica il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, e s.m.i.

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

Regolamento Intermediari: indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i.

Regolamento MRU: indica il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, e s.m.i.

Requisito di Assorbimento delle Perdite: indica il potere dell'Autorità Rilevante di imporre che i Fondi Propri o le altre passività dell'Emittente siano soggette, in tutto o in parte, a meccanismi di svalutazione ovvero di conversione in strumenti di *CET1* o altri strumenti di partecipazione al capitale.

Rivalutazione: ha il significato di cui all'Articolo 10 (*Meccanismo di Rivalutazione*) del Regolamento del Prestito.

Strumenti Aggiuntivi di Classe 1: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Strumenti di Assorbimento delle Perdite: indica, in ogni momento, qualsiasi strumento (diverso dalle Obbligazioni) direttamente o indirettamente emesso dall'Emittente che, in quel momento, (i) si qualifichi come Strumento Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente e (ii) sia soggetto ad utilizzo mediante conversione in strumenti del Capitale Primario di Classe 1 o altro strumento di capitale o a utilizzo mediante svalutazione del Valore Nominale Residuo in caso di riduzione del Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 al di sotto di una determinata soglia.

Strumenti Junior: indica (i) le azioni ordinarie o eventuali ulteriori categorie di azioni dell'Emittente che rientrano tra gli strumenti di Capitale Primario di Classe 1 (*CET1 Capital*) dell'Emittente; (ii) qualsiasi strumento, titolo o passività dell'Emittente (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi *ex art. 2346*, comma 6, del Codice Civile e/o strumenti analoghi) che sia parificato (c.d. *pari passu*) agli strumenti *sub* (i) e/o che sia ulteriormente subordinato rispetto alle Obbligazioni.

Strumenti Paritari: indica (i) qualsiasi strumento subordinato e perpetuo o qualsiasi altro strumento finanziario dell'Emittente che sia qualificato come Strumento Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente e (ii) qualsiasi strumento o altra passività dell'Emittente che, in caso di insolvenza o di liquidazione (volontaria o involontaria) o di sottoposizione a procedure concorsuali o non concorsuali applicabili (inclusa, tra l'altro, la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, sia parificato (*pari passu*) alle Obbligazioni.

Svalutazione: ha il significato di cui all'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento del Prestito.

Tasso Alternativo: indica il tasso che, in caso di verificarsi di un Evento relativo al Tasso di Riferimento e nel rispetto del BMR, dovesse essere formalmente raccomandato (ove ed in quanto applicabile): (i) dal gruppo di lavoro del settore privato per i tassi sui prestiti privi di rischio in Euro; (ii) dall'amministratore del Tasso di Riferimento; (iii) dall'autorità competente ai sensi della BMR per la vigilanza sull'amministratore del Tasso di Riferimento; (iv) dalle autorità nazionali competenti designate ai sensi del BMR; oppure (v) dalla Banca Centrale Europea. In mancanza delle summenzionate raccomandazioni, il Tasso Alternativo sarà il tasso individuato dall'Agente per il Calcolo (o da un soggetto terzo nominato dall'Emittente che abbia le competenze necessarie per svolgere questo ruolo) tenendo in considerazione le indicazioni che saranno desumibili dalla prassi di mercato. Qualora non fosse comunque possibile determinare il Tasso Alternativo con le modalità sopra descritte entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti ciascuna Data di Pagamento, il tasso applicato sarà quello adottato per il Periodo di Interessi immediatamente precedente a quello in cui è cessata la fornitura del Tasso di Riferimento.

Tasso di Interesse: ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento e sarà pari, a seconda dei casi, al Tasso di Interesse Iniziale o al Tasso di Interesse di *Reset*.

Tasso di Interesse di *Reset*: indica, con riferimento ad un Periodo di Interessi di *Reset*, la somma (i) del *Tasso eur mid-swap* a 5 (cinque) anni (Tasso di Riferimento) alla relativa Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset* e (ii) del Margine.

Tasso di Interesse Iniziale: ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

Tasso *eur mid-swap* a 5 (cinque) anni (Tasso di Riferimento): indica, con riferimento ad un Periodo di Interessi di *Reset*, (i) il tasso annuale *mid-swap* per le transazioni *swap* in Euro (*annual mid-swap rate for Euro swap transactions*) a 5 (cinque) anni decorrenti dalla relativa Data di *Reset*, espresso in percentuale, rilevato sulla pagina Bloomberg o Il Sole 24 Ore (ovvero su altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) (la "**Pagina Rilevante**") alla relativa Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*, o (ii) qualora la Pagina Rilevante non sia disponibile alla relativa Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset* e/o il relativo tasso *eur mid-swap* anni non compaia sulla Pagina Rilevante alle ore 11.00 CET alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di

Reset, l'Agente per il Calcolo potrà stabilire un valore sostitutivo per tale tasso non disponibile – richiedendo a 5 (cinque) primari operatori selezionati dallo stesso Agente per il Calcolo di fornire tale tasso – sulla base dei seguenti criteri: (a) se almeno 3 (tre) quotazioni vengono fornite, il tasso per il periodo di calcolo sarà la media aritmetica delle quotazioni, eliminando la quotazione più elevata (o, nel caso di uguaglianza, una delle più elevate) e la quotazione più bassa (o, nel caso di uguaglianza, una delle più basse); (b) se vengono fornite meno di 3 (tre) quotazioni ma almeno 1 (una), il tasso per il periodo di calcolo sarà determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base delle quotazioni ricevute; e (c) qualora non sia fornita alcuna quotazione e non si sia verificato un Evento relativo al Tasso di Riferimento, il tasso per il periodo di calcolo sarà determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base dell'*eur mid-swap* rilevante rilevato alla data più prossima alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*; a tal fine l'Agente di Calcolo dovrà agire secondo buona fede, con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e secondo metodologie comunemente accettate nella prassi commerciale.

TUB: indica il Decreto Legislativo n. 385 del 1° dicembre 1993 e s.m.i.

TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i.

Utile Netto: indica l'utile civilistico dell'Emittente, come risultante dal più recente bilancio civilistico approvato dall'Assemblea dei Soci della Banca.

Valore Nominale: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.

Valore Nominale Originario: indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione, il Valore Nominale alla Data di Emissione e, con riferimento ad ogni altro Strumento di Assorbimento delle Perdite, il valore nominale di tale Strumento di Assorbimento delle Perdite alla relativa data di emissione.

Valore Nominale Residuo: indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione o ad ogni altro Strumento di Assorbimento delle Perdite, ad ogni data, il Valore Nominale Originario di tale Obbligazione ovvero di tale Strumento di Assorbimento delle Perdite come ridotto di tempo in tempo (anche in 1 (una) o più volte) a seguito di una svalutazione e/o rivalutato di tempo in tempo (anche in 1 (una) o più volte) a tale data o prima di tale data.

2. IMPORTO NOMINALE, TAGLIO E FORMA DELLE OBBLIGAZIONI

Il presente Regolamento disciplina l'emissione, da parte dell'Emittente, di un prestito obbligazionario perpetuo, denominato "*Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1*" (il "**Prestito Obbligazionario**" o "**Prestito**"), per un importo nominale complessivo pari ad Euro 9.000.000,00 (nove milioni/00), costituito da n. 45 (quarantacinque) obbligazioni perpetue c.d. *Additional Tier 1* (le "**Obbligazioni**"), del valore nominale unitario pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) (il "**Valore Nominale**") non frazionabile.

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle Obbligazioni è IT0005676827.

Le Obbligazioni saranno emesse in forma dematerializzata ai sensi del TUF e del provvedimento congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e s.m.i. recante "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" (c.d. Provvedimento Unico sul *post-trading*).

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con la normativa applicabile per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**"). I Portatori delle

Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio delle certificazioni e comunicazioni di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.

Senza pregiudizio per quanto sopra, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del TUB, le Obbligazioni si considereranno titoli al portatore.

3. NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

3.1. Status

Le Obbligazioni costituiscono passività subordinate e non garantite dell'Emittente e si qualificano come Strumenti Aggiuntivi di Classe 1.

In caso di liquidazione (volontaria o involontaria) o di sottoposizione a procedure concorsuali o non concorsuali applicabili (inclusa, tra l'altro, la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, il diritto di ciascun Portatore delle Obbligazioni al pagamento (i) del Valore Nominale Residuo (eventualmente ridotto dell'Importo della Svalutazione con riferimento ad un Evento Attivatore che si sia già verificato ma la cui Data della Svalutazione non sia ancora intercorsa) delle Obbligazioni e (ii) degli altri importi eventualmente dovuti con riferimento alle Obbligazioni (incluso il pagamento di qualsiasi Interesse maturato e non ancora pagato e non cancellato) sarà soddisfatto:

- (i) *pari passu* con tutti gli altri Portatori delle Obbligazioni;
- (ii) *pari passu* con i pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti Paritari (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti Paritari) esistenti o futuri dell'Emittente;
- (iii) con priorità rispetto ai pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti *Junior* (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti *Junior*) esistenti o futuri dell'Emittente;
- (iv) subordinatamente rispetto ai pagamenti dovuti (i) ai depositanti della Banca, presenti e futuri; (ii) ad altri creditori non subordinati dell'Emittente, presenti e futuri; (iii) ad altri creditori subordinati dell'Emittente, presenti e futuri (diversi dai portatori di Strumenti Paritari e/o Strumenti *Junior*), aventi un minor grado di subordinazione, inclusi, *inter alia*, gli strumenti di Capitale di Classe 2.

Rimane, inoltre, inteso che i Portatori delle Obbligazioni non potranno far valere alcun diritto di compensazione con riferimento a ciascun importo dovuto dall'Emittente (a titolo di capitale o Interesse) derivante dalle, o connesso alle, Obbligazioni.

Resta inoltre fermo che le Obbligazioni non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del diritto o credito cui danno titolo le Obbligazioni in caso di insolvenza, liquidazione (volontaria o involontaria) o sottoposizione a procedure concorsuali o non concorsuali applicabili (inclusa, tra l'altro, la Liquidazione Coatta Amministrativa).

3.2. Durata

Il Prestito Obbligazionario non ha una data di scadenza e potrà essere rimborsato soltanto nel rispetto delle previsioni dell'Articolo 11 (*Rimborso delle Obbligazioni*) che segue.

3.3. Requisito di Assorbimento delle Perdite

Le Obbligazioni sono soggette al Requisito di Assorbimento delle Perdite, ove richiesto dalla BRRD e/o dal Regolamento MRU, in conformità ai poteri dell'Autorità Rilevante e qualora l'Autorità Rilevante stabilisca che l'applicazione del Requisito di Assorbimento delle Perdite è necessaria.

4. LIMITI DI CIRCOLAZIONE E NEGOZIAZIONE

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte e, in caso di successiva circolazione, acquistate esclusivamente da soggetti che siano investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 e s.m.i. (il c.d. "**Regolamento Prospetti**") e dall'articolo 100 del TUF (collettivamente gli "**Investitori Qualificati**").

Pertanto l'Emittente non è tenuta a pubblicare un prospetto di offerta ai sensi (i) dell'art. 1, comma 4, del Regolamento Prospetti nonché (ii) ai sensi dell'art. 100 del TUF e dell'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

Il collocamento delle Obbligazioni è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia). Le Obbligazioni non sono né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (e successive modifiche e integrazioni), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi altro paese nella quale la vendita e/o la sottoscrizione di titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei suddetti paesi o, comunque, al di fuori dell'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia espressamente consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui s'intende dare corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; o (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che consentano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni.

La sottoscrizione delle Obbligazioni non sarà né direttamente né indirettamente finanziata dall'Emittente e sarà compiuta con risorse, comunque acquisite, nella disponibilità del sottoscrittore.

Le Obbligazioni alla Data di Emissione saranno negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione "Vorvel".

5. VALUTA E PREZZO DI EMISSIONE

Il Prestito Obbligazionario è denominato in Euro e gli Interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Fatto salvo quanto segue, ciascuna Obbligazione è emessa alla pari, ovvero al prezzo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuna Obbligazione, pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i sottoscrittori (il "**Prezzo di Emissione**").

Ogni Obbligazione sottoscritta dovrà essere integralmente liberata mediante pagamento integrale del Prezzo di Emissione.

6. DATA DI EMISSIONE E DATA DI GODIMENTO

Il Prestito è emesso, in un'unica *tranche*, in data 27-11-2025 (la "**Data di Emissione**"), in cui dovrà essere interamente versato il Prezzo di Emissione, e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

7. INTERESSI

7.1. Maturazione degli interessi

Ferme restando le ulteriori previsioni del Regolamento (in particolare l'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e l'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*)), le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "**Interessi**"), su base non cumulativa, a partire dalla Data di Godimento (inclusa), al tasso di interesse applicabile (il "**Tasso di Interesse**"), calcolato sul Valore Nominale Residuo non ancora rimborsato delle Obbligazioni secondo le seguenti previsioni.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla data prevista per il relativo rimborso in conformità all'Articolo 11 (*Rimborso delle Obbligazioni*), restando inteso che, qualora, a tale data, l'Emittente non proceda al rimborso del Valore Nominale Residuo in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni continueranno a maturare Interessi ad un tasso pari all'applicabile Tasso di Interesse fino alla data di effettivo pagamento.

7.2. Interessi fino alla Prima Data di Reset (esclusa)

Il Tasso di Interesse applicabile per ciascun Periodo di Interessi compreso tra la Data di Godimento (inclusa) fino alla Prima Data di *Reset* (esclusa) sarà pari al 6% (sei per cento) annuo lordo (il "**Tasso di Interesse Iniziale**").

7.3. Interessi a partire dalla Prima Data di Reset (inclusa)

Il Tasso di Interesse applicabile per ciascun Periodo di Interessi, a partire dalla Prima Data di *Reset* (inclusa), sarà pari al Tasso di Interesse di *Reset* annuo lordo applicabile al rilevante Periodo di Interessi di *Reset* in cui cade il Periodo di Interessi rilevante.

7.4. Determinazione del Tasso di Interesse di Reset con riferimento a un Periodo di Interessi di Reset

L'Agente per il Calcolo procederà a determinare il Tasso di Interesse di *Reset* con riferimento ad un dato Periodo di Interessi di *Reset* alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*, ovvero, successivamente ad essa, nei tempi tecnici minimi e strettamente necessari ma, in ogni caso, prima di ciascuna Data di *Reset*.

7.5. Comunicazione del Tasso di Interesse di Reset

L'Emittente procederà a comunicare ai Portatori delle Obbligazioni, con le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*), il Tasso di *Reset* applicabile a ciascun Periodo di Interessi di *Reset* nei tempi tecnici minimi strettamente necessari ma, in ogni caso, prima di ciascuna Data di *Reset*.

7.6. Calcolo degli Interessi

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dall'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*), l'importo di ogni cedola di Interessi pagabile, con riferimento a

ciascuna Obbligazione per ciascun Periodo di Interessi, sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo (i) utilizzando la Convenzione di Calcolo e (ii) sulla base della seguente formula aggiustata in funzione della Base di Calcolo:

$$\text{cedola} = \text{VN} * \text{TI} * \text{F}$$

dove:

VN: Valore Nominale o il Valore Nominale Residuo (a seconda dei casi)

TI: Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse di *Reset* (a seconda dei casi)

F: Frazione d'anno del Periodo di Interessi, calcolata utilizzando la Base di Calcolo.

7.7. Evento relativo al Tasso di Riferimento

Qualora dovesse verificarsi un Evento relativo al Tasso di Riferimento, sarà adottato il Tasso Alternativo, che (i) sostituirà il Tasso di Riferimento e (ii) sarà utilizzato dall'Agente per il Calcolo per il calcolo degli Interessi dovuti. L'Agente per il Calcolo effettuerà tutte le necessarie determinazioni e rettifiche necessarie a tale sostituzione.

8. CANCELLAZIONE DEGLI INTERESSI

8.1. Pagamento discrezionale degli Interessi

Il pagamento degli Interessi a valere sulle Obbligazioni avverrà su base discrezionale dell'Emittente, che potrà quindi decidere di non effettuare e cancellare (in tutto o in parte), su base non cumulativa e per un periodo di tempo illimitato, qualsiasi pagamento di Interessi che sarebbe altrimenti stato dovuto a qualsiasi Data di Pagamento, in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile e, in particolare, all'art. 52, co. 1, lett. l), punto (iii), del CRR.

Il pagamento degli Interessi potrà inoltre avvenire soltanto a valere su Elementi Distribuibili.

8.2. Limitazioni al pagamento discrezionale degli Interessi

Fermo restando (i) il diritto dell'Emittente di procedere al non pagamento e alla cancellazione degli Interessi di cui all'Articolo 8.1 (*Pagamento discrezionale degli Interessi*) che precede e (ii) il divieto (ove applicabile) di effettuare pagamenti sulle Obbligazioni ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile (ed, in particolare, ai sensi delle applicabili previsioni delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV ovvero di qualsiasi altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile), prima che l'Ammontare Massimo Distribuibile sia calcolato e comunicato all'Autorità Rilevante, l'Emittente non dovrà effettuare e dovrà cancellare (in tutto o in parte) il pagamento degli Interessi relativamente alla relativa Data di Pagamento, qualora:

- (i) la somma (a) dell'importo di tutte le distribuzioni ed i pagamenti a titoli di interessi sulle Obbligazioni e su tutti gli altri strumenti facenti parte dei Fondi Propri escludendo qualsiasi distribuzione e pagamento di interessi a valere sugli strumenti di Capitale di Classe 2 o i pagamenti e le distribuzioni che siano già stati tenuti in considerazione e calcolati ai fini della determinazione dell'ammontare degli Elementi Distribuibili) e (b) dell'importo di tutte le rivalutazioni potenziali a valere su qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite che sia stato nel frattempo svalutato, effettuati o da effettuare nell'esercizio finanziario in corso, ecceda l'ammontare degli Elementi Distribuibili alla relativa Data di Pagamento;

- (ii) il limite alle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile trovi applicazione e (a) l'importo degli Interessi da corrispondere, (b) aggregato con (1) le distribuzioni dell'Emittente della tipologia di cui alle applicabili previsioni delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV e, se rilevante, di ogni altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile nonché (2) l'importo di qualsiasi rivalutazione a valere su qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite che sia stato nel frattempo svalutato, supererebbe l'Ammontare Massimo Distribuibile o comporterebbe il superamento di qualsiasi altra restrizione imposta, all'Emittente, con riferimento ai pagamenti sugli Strumenti Aggiuntivi di Classe 1, ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile;
- (iii) l'Autorità Rilevante chieda di non procedere al pagamento e di procedere alla cancellazione del pagamento di tali Interessi.

8.3. Interessi in caso di Svalutazione

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora durante un Periodo di Interessi si verifichi una Svalutazione, gli Interessi maturati e non ancora pagati fino alla Data della Svalutazione (esclusa) non verranno pagati e saranno automaticamente cancellati e l'importo degli Interessi da corrispondersi alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla relativa Data della Svalutazione dovrà essere calcolato sul Valore Nominale Residuo ai sensi dell'Articolo 7.6 (*Calcolo degli Interessi*) che precede, assumendo che il relativo Periodo di Interessi abbia avuto inizio alla Data della Svalutazione (inclusa). Per il caso in cui nel corso del medesimo Periodo di Interessi si verifichi una Rivalutazione, troverà applicazione quanto previsto nel successivo Articolo 8.4 (*Interessi in caso di Rivalutazione*).

8.4. Interessi in caso di Rivalutazione

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora, durante un Periodo di Interessi, si verifichi una Rivalutazione, l'importo degli Interessi da corrispondere alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Rivalutazione dovrà essere calcolato come la somma: (i) dell'importo derivante dalla formula di cui all'Articolo 7.6 (*Calcolo degli Interessi*), utilizzando il Tasso di Interesse applicabile ed il Valore Nominale Residuo prima della Rivalutazione ed assumendo che il Periodo di Interessi sia terminato alla data della Rivalutazione (esclusa) e (ii) dell'importo derivante dalla formula di cui all'Articolo 7.6 (*Calcolo degli Interessi*), utilizzando il Tasso di Interesse applicabile ed il Valore Nominale Residuo dopo la Rivalutazione ed assumendo che il Periodo di Interessi abbia avuto inizio alla data della Rivalutazione (inclusa).

8.5. Effetti della cancellazione del pagamento degli Interessi

Gli Interessi non pagati e cancellati ai sensi del presente Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Rivalutazione*) non saranno dovuti, non si accumuleranno e non saranno pagati a qualsiasi data successiva e, inoltre, il relativo non pagamento e cancellazione non costituirà (i) un evento di inadempimento, accelerazione o *default* dell'Emittente; (ii) una violazione, da parte della Banca, di qualsiasi obbligo relativamente alle Obbligazioni; (iii) un evento che possa dare luogo all'insolvenza dell'Emittente; (iv) un evento tale da legittimare i Portatori delle Obbligazioni a richiedere la liquidazione, dissoluzione o scioglimento della Banca, fermo restando che i Portatori delle Obbligazioni non potranno vantare alcun diritto, in caso di liquidazione o assoggettamento a procedura concorsuale o non concorsuale applicabile dell'Emittente, a ricevere il pagamento degli Interessi non pagati e cancellati ovvero a ricevere il pagamento di qualsiasi altro importo (incluso a titolo di indennizzo o risarcimento); e (v) una limitazione, in capo all'Emittente, ad effettuare distribuzioni o pagamenti a favore dei titolari o portatori di strumenti *pari passu* o subordinati rispetto alle Obbligazioni.

8.6. Comunicazione della cancellazione del pagamento degli Interessi

L'Emittente dovrà dare comunicazione del non pagamento e della cancellazione degli Interessi (in tutto o in parte) ai Portatori delle Obbligazioni, con le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*), almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Pagamento. Tale comunicazione dovrà indicare (i) l'importo degli Interessi non pagati e cancellati e, ove applicabile, (ii) l'importo degli Interessi non cancellati che verrà pagato alla relativa Data di Pagamento. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente per il Calcolo (se diverso dall'Emittente) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dall'Emittente).

Rimane inteso che il mancato invio della sopracitata comunicazione preventiva non avrà alcun effetto e non inficerà il non pagamento e la cancellazione degli Interessi e non attribuirà alcun diritto ai Portatori delle Obbligazioni.

9. MECCANISMO DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE E SVALUTAZIONE

Qualora si sia verificato un Evento Attivatore, l'Emittente dovrà:

- (i) informare immediatamente l'Autorità Rilevante del ricorrere dell'Evento Attivatore;
- (ii) inviare prontamente ai Portatori delle Obbligazioni, all'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dall'Emittente) la Comunicazione dell'Evento Attivatore, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà la Svalutazione;
- (iii) cancellare qualsiasi Interesse maturato e non pagato fino alla Data della Svalutazione (esclusa);
- (iv) procedere senza indugio e, in ogni caso, entro 1 (un) mese (o il periodo più corto eventualmente richiesto dall'Autorità Rilevante) dalla determinazione del verificarsi di un Evento Attivatore, alla obbligata riduzione del Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione (la "**Svalutazione**") per un importo pari all'Importo della Svalutazione.

Il verificarsi di un Evento Attivatore sarà accertato dall'Emittente e/o dall'Autorità Rilevante e tale accertamento sarà vincolante per i Portatori delle Obbligazioni.

Rimane inteso che, anche qualora la cancellazione degli Interessi ai sensi del punto (iii) che precede dovesse sanare l'Evento Attivatore, la Svalutazione dovrà comunque avere luogo e qualsiasi conseguente incremento del *CET1 Ratio* non dovrà essere considerato ai fini del calcolo dell'Importo della Svalutazione conseguente al verificarsi dell'Evento Attivatore.

La Svalutazione di ciascuna Obbligazione (i) potrà avvenire in più di 1 (una) occasione e le Obbligazioni potranno essere svalutate in più occasioni e (ii) dovrà essere effettuata (salvo che sia altrimenti previsto dalla Normativa Bancaria Applicabile e/o richiesto dall'Autorità Rilevante) su base *pro rata* con le altre Obbligazioni nonché con la contemporanea (o sostanzialmente contemporanea) svalutazione o conversione in strumenti di Capitale Primario di Classe 1 ovvero altri strumenti di capitale relativamente agli altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite.

10. MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE

Dopo che è intervenuta una Svalutazione, qualora sia stato registrato un Utile Netto e un Utile Netto Consolidato, l'Emittente potrà – a propria discrezione – rivalutare (in tutto o in parte) il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione (che non sia stata in precedenza integralmente rimborsata ovvero riacquistata e

cancellata) fino al Valore Nominale, sulla base della seguente procedura e nel rispetto della Normativa Bancaria Applicabile (la "**Rivalutazione**").

In particolare, la Rivalutazione di ogni Obbligazione potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (i) su base *pro rata* (sulla base del relativo Valore Nominale Residuo) con ciascuna altra Obbligazione e con qualsiasi altro Strumento di Assorbimento delle Perdite (dell'Emittente) precedentemente svalutato, i cui termini prevedano la possibilità di una rivalutazione a condizioni analoghe o sostanzialmente analoghe a quelle indicate nel presente Articolo 10 (*Meccanismo di Rivalutazione*) al ricorrere delle condizioni esistenti alla relativa data di Rivalutazione;
- (ii) qualora trovino applicazione le restrizioni sui pagamenti e sulle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile, l'importo di qualsiasi Rivalutazione delle Obbligazioni – aggregata con (a) la rivalutazione del Valore Nominale Residuo di qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite (dell'Emittente) precedentemente svalutato, (b) i pagamenti di interessi e le distribuzioni con riferimento alle Obbligazioni e a qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite (dell'Emittente) precedentemente svalutato e (c) qualsiasi altra distribuzione (dell'Emittente) della tipologia di cui alle applicabili previsioni delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV e, se rilevante, di ogni altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile – non ecceda l'Ammontare Massimo Distribuibile (dell'Emittente);
- (iii) l'importo di qualsiasi rivalutazione del Valore Nominale Residuo degli Strumenti di Assorbimento delle Perdite precedentemente svalutati dell'Emittente (incluse in ogni caso le Obbligazioni) – aggregata con i pagamenti a titolo di interesse e con le distribuzioni relativi a tali Strumenti di Assorbimento delle Perdite, effettuati o calcolati sulla base di un Valore Nominale Residuo inferiore al Valore Nominale Iniziale in qualsiasi momento successivo alla fine del precedente esercizio finanziario – non ecceda l'Importo Massimo della Rivalutazione.

L'Emittente non procederà, in ogni caso, ad una Rivalutazione, qualora:

- a) sia stato accertato un Evento Attivatore, ma non sia ancora intervenuta la conseguente Svalutazione sulla base di tale Evento Attivatore;
- b) sia stato accertato un Evento Attivatore e operata la conseguente Svalutazione, ma il Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 dell'Emittente (secondo quanto applicabile) non è ancora ritornato al (o al di sopra del) Livello Attivatore relativo all'Evento Attivatore;
- c) la Rivalutazione delle Obbligazioni (assieme alla rivalutazione degli altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite precedentemente svalutati) comporterebbe il configurarsi di un Evento Attivatore, laddove effettuata.

Fermo restando quanto previsto dalle precedenti disposizioni del presente articolo, una Rivalutazione può avere luogo, in 1 (una) o più occasioni, finché il Valore Nominale Residuo dell'Obbligazione non raggiunga l'ammontare del Valore Nominale.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere ad una Rivalutazione dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni una comunicazione della Rivalutazione, recante indicazione (i) dell'importo della Rivalutazione con riferimento a ciascuna Obbligazione e (ii) della data di efficacia della Rivalutazione. Tale comunicazione dovrà essere inviata almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data di efficacia della Rivalutazione, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun

effetto e non invaliderà la Rivalutazione. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

11. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI

11.1. Durata perpetua

Ove non siano state rimborsate anticipatamente, le Obbligazioni saranno rimborsabili alla data di scioglimento, dissoluzione, liquidazione (volontaria o meno) o apertura di una procedura concorsuale o non concorsuale applicabili (inclusa, tra l'altro, la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, ai sensi di (a) una delibera dell'assemblea dei soci dell'Emittente; (b) qualsiasi previsione statutaria dell'Emittente; o (c) qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione o provvedimento di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

A tale data di rimborso, le Obbligazioni saranno rimborsate al Valore Nominale Residuo, oltre agli Interessi maturati e non pagati alla data prevista per il rimborso (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*).

Le Obbligazioni non potranno essere rimborsate a facoltà dell'Emittente, ad eccezione dei casi di cui agli Articolo 11.2 (*Rimborso anticipato a facoltà dell'Emittente*), 11.3 (*Rimborso anticipato per motivi regolamentari*) e 11.4 (*Rimborso anticipato per motivi fiscali*) che seguono, esercitabili esclusivamente a discrezione della Banca. I Portatori delle Obbligazioni non avranno alcun diritto di richiedere il rimborso delle Obbligazioni e le disposizioni che regolano le Obbligazioni, ivi incluso il presente Regolamento, non prevedono alcun incentivo per l'Emittente al rimborso o al riacquisto delle medesime.

11.2. Rimborso anticipato a facoltà dell'Emittente

L'Emittente potrà – a propria discrezione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante (ove necessario) e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile (inclusa il CRR e il Regolamento Delegato) nonché delle condizioni previste dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – rimborsare (in tutto ma non in parte) le Obbligazioni, ad ogni Data di Rimborso Anticipato, al Valore Nominale Residuo unitamente agli Interessi maturati e non pagati a tale data (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il 27-11-2030 ovvero (ii) prima del 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, nel rispetto delle condizioni previste dal CRR e dalla Normativa Bancaria Applicabile.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Tale comunicazione sarà irrevocabile salvo quanto previsto dall'Articolo 11.7 (*Ulteriori previsioni in tema di rimborso anticipato*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

11.3. Rimborso anticipato per motivi regolamentari

L'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni (in tutto ma non in parte) – subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante (ove necessario) e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile (inclusi il CRR e il Regolamento Delegato) nonché delle condizioni previste dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – al Valore Nominale Residuo unitamente agli Interessi maturati e non pagati a tale data (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento, in qualsiasi momento successivo al verificarsi di un Evento Regolamentare.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Tale comunicazione sarà irrevocabile salvo quanto previsto dall'Articolo 11.7 (*Ulteriori previsioni in tema di rimborso anticipato*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

11.4. Rimborso anticipato per motivi fiscali

Al verificarsi di un Evento Fiscale, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni (in tutto o in parte) – subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante (ove necessario) e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile (inclusi il CRR e il Regolamento Delegato) nonché delle condizioni previste dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – al Valore Nominale Residuo unitamente agli Interessi maturati e non pagati a tale data (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione ovvero (ii) prima del 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, nel rispetto delle condizioni previste dal CRR e dalla Normativa Bancaria Applicabile.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Tale comunicazione sarà irrevocabile salvo quanto previsto dall'Articolo 11.7 (*Ulteriori previsioni in tema di rimborso anticipato*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

11.5. Riacquisto

L'Emittente, nonché le società dallo stesso controllate, potranno – nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Bancaria Applicabile e dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – riacquistare le Obbligazioni a qualsiasi prezzo. Tali Obbligazioni riacquistate potranno – subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante – essere rivendute, riemesse o cancellate.

11.6. Condizioni per il rimborso e il riacquisto

Qualsiasi riacquisto o rimborso delle Obbligazioni è subordinato al rispetto della Normativa Bancaria Applicabile e, in particolare, (i) al fatto di aver ottenuto (ove richiesta) la preventiva autorizzazione dell'Autorità Rilevante e (ii) all'osservanza delle condizioni di cui agli artt. 77 e 78 del CRR.

Inoltre, qualsiasi rimborso o riacquisto prima della data che cade il 5° (quinto) anniversario dalla Data di Emissione è anche subordinato al rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'art. 78, comma 4, del CRR ovvero dalle rilevanti disposizioni della Normativa Bancaria Applicabile.

11.7. Ulteriori disposizioni in tema di rimborso anticipato

Qualora, dopo l'invio della comunicazione di rimborso anticipato di cui agli Articoli 11.2 (*Rimborso anticipato a facoltà dell'Emittente*), 11.3 (*Rimborso anticipato per motivi regolamentari*) e 11.4 (*Rimborso anticipato per motivi fiscali*) ma prima dell'effettivo pagamento dell'importo relativo al rimborso anticipato, dovesse verificarsi un Evento Attivatore, la relativa comunicazione di rimborso anticipato si intenderà come automaticamente ritirata e priva di effetto e troveranno applicazione le disposizioni in materia di Svalutazione di cui all'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*). Inoltre, l'Emittente non potrà inviare alcuna comunicazione di rimborso anticipato di cui sopra dopo che si sia verificato un Evento Attivatore.

Salvo quanto previsto dall'articolo 11, le Obbligazioni non saranno rimborsate, anche anticipatamente, o riacquistate, dall'Emittente in casi diversi da quelli di insolvenza, liquidazione (volontaria o involontaria) o sottoposizione a procedure concorsuali o non concorsuali applicabili (inclusa, tra l'altro, la Liquidazione Coatta Amministrativa. L'Emittente dichiara ai Portatori delle Obbligazioni con riferimento alla Data di Emissione che non sussiste alcun incentivo al rimborso anticipato delle Obbligazioni.

12. PAGAMENTI E SERVIZIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dai Portatori delle Obbligazioni all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.

Il pagamento del capitale, degli Interessi e di qualsiasi altra somma dovuta con riferimento alle Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento, come indicato all'Articolo 13 (*Regime fiscale*). Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai Portatori delle Obbligazioni in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli Interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni (*Following Business Day Convention Unadjusted*).

13. REGIME FISCALE

Sarà a carico dei Portatori delle Obbligazioni ogni imposta e tassa (ivi incluse a mero titolo esemplificativo l'imposta di registro e l'imposta di bollo) che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, dovesse essere riferita alle Obbligazioni o alla quale le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Gli Interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. del 1° aprile 1996, n. 239 (**"D.Lgs. 239/96"**).

Al verificarsi di un Evento Fiscale, nel caso di eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni rispetto a quelle previste dalla vigente normativa fiscale applicabile (ivi incluso il regime di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/96), ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, nella misura in cui tali maggiori prelievi fiscali (in termini di maggiori imposte, tasse, oneri fiscali, ritenute o deduzioni) possano essere effettuati a valere sugli Elementi Distribuibili soggetti alla Condizione 8 (Cancellazione degli Interessi) e sia consentito dalla Normativa Bancaria Applicabile, l'Emittente corrisponderà importi aggiuntivi (gli "**Importi Aggiuntivi**") a valere sugli interessi (ma non sul capitale) in misura tale affinché l'importo netto ricevuto dai Portatori dopo tale pagamento sia pari all'importo che sarebbe stato altrimenti riconosciuto in assenza di tali maggiori prelievi fiscali (in termini di maggiori imposte, tasse, oneri fiscali, ritenute o deduzioni) con riferimento alle Obbligazioni.

14. ASSENZA DI GARANZIE

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia (reale o personale) rilasciata dall'Emittente o da qualsiasi altro soggetto e non trova applicazione la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

15. ASSENZA DI RAPPRESENTATIVITÀ

Ai sensi dell'art. 12 del TUB non si applicano gli artt. 2415 e ss. del Codice Civile alle obbligazioni emesse da banche. Per le Obbligazioni non è dunque prevista alcuna forma di rappresentanza dei Portatori delle Obbligazioni e non è prevista alcuna costituzione di organizzazioni rappresentative degli stessi.

16. EVENTI DI ACCELERAZIONE

Nel caso di Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi degli artt. 80 e ss. del TUB ovvero di liquidazione volontaria in conformità all'art. 96–*quinquies* del TUB, le Obbligazioni saranno immediatamente rimborsabili.

In caso di scioglimento, dissoluzione, liquidazione (volontaria o meno) o procedura concorsuale o non concorsuale applicabile (inclusa, tra l'altro, la Liquidazione Coatta Amministrativa), i diritti dei Portatori delle Obbligazioni saranno (i) calcolati con riferimento al Valore Nominale Residuo, oltre agli Interessi maturati e non pagati alla data prevista per il rimborso (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) e (ii) subordinati al rispetto delle previsioni dell'Articolo 3.1 (*Status*).

17. TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti dei Portatori delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli Interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data prevista per il relativo pagamento.

18. COMUNICAZIONI

Ai fini del presente Regolamento, tutte le comunicazioni dell'Emittente sono effettuate mediante Monte Titoli, ovvero con le eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

In aggiunta a quanto sopra, tutte le comunicazioni ai Portatori delle Obbligazioni potranno essere effettuate (i) sul sito internet dell'Emittente, alla pagina www.bps.it, nella sezione “prestiti obbligazionari” ovvero, (ii) anche direttamente, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r.

Tutte le comunicazioni dei Portatori delle Obbligazioni all'Emittente potranno essere effettuate per iscritto mediante (i) lettera raccomandata a/r alla sede legale dell'Emittente (che alla Data di Emissione è Torino, Via Giuseppe Luigi Lagrange 20 ovvero (ii) posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Emittente: Segreteria@pec.bancapatrimoni.it.

19. VARIE

La sottoscrizione, acquisto e titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le rilevanti norme di legge e regolamento (ivi inclusa la Normativa Bancaria Applicabile).

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori delle Obbligazioni, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori delle Obbligazioni. Le integrazioni e le modifiche al presente Regolamento verranno rese note ai portatori delle Obbligazioni, ove non diversamente previsto per legge, secondo le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*).

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno automaticamente adeguate alle eventuali modifiche che potrebbero intervenire nella disciplina degli Strumenti Aggiuntivi di Classe 1 ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, al fine di assicurare nel tempo la computabilità delle Obbligazioni nei Fondi Propri dell'Emittente, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 11.3 (*Rimborso anticipato per motivi regolamentari*). In tali circostanze, l'Emittente comunicherà ai Portatori delle Obbligazioni le modifiche sopravvenute con le modalità previste dall'Articolo 18 (*Comunicazioni*) del Regolamento.

Le Obbligazioni non sono provviste di *rating*. Le Obbligazioni alla Data di Emissione saranno negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione “Vorvel”.

Ogni importo sarà arrotondato al centesimo di Euro 0,005 (zero virgola 005) arrotondati al centesimo di Euro superiore).

20. RICONOSCIMENTO DEL POTERE DI BAIL-IN

Per effetto della sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni, ciascun Portatore delle Obbligazioni riconosce ed accetta (i) gli effetti dell'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite da parte dell'Autorità Rilevante, in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile in vigore nella Repubblica Italiana (inclusa, *inter alia*, qualsiasi disposizione di implementazione della BRRD, tra le quali, *inter alia*, i Decreti Attuativi della BRRD), esercizio che può risultare, *inter alia*, (a) nella riduzione, totale o parziale, del Valore Nominale delle Obbligazioni unitamente a qualsiasi Interesse maturato e non pagato; (b) nella conversione, totale o parziale, del Valore Nominale delle Obbligazioni, unitamente a qualsiasi Interesse maturato e non pagato, in azioni ordinarie, altri strumenti o passività dell'Emittente o di un'altra entità, anche attraverso la modifica o variazione del presente Regolamento; (c) nella cancellazione delle Obbligazioni o del relativo valore nominale unitamente a qualsiasi Interesse maturato e non pagato; e (d) nella modifica della durata delle Obbligazioni o nella modifica dell'importo degli Interessi e/o del Tasso di Interesse o delle Date di Pagamento, ivi inclusa la sospensione del relativo pagamento; e (ii) le possibili modifiche e variazioni del presente Regolamento, come ritenute necessarie dall'Autorità Rilevante, per dare effetto all'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite.

Rimane inteso che l'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite da parte dell'Autorità Rilevante non costituisce un evento di inadempimento o di *default* in capo all'Emittente, e i termini e condizioni delle Obbligazioni continueranno ad applicarsi con riferimento al Valore Nominale Residuo e a qualsiasi pagamento da realizzarsi con riferimento alle Obbligazioni, così come eventualmente modificati per effetto dei cambiamenti e/o integrazioni che l'Autorità Rilevante possa decidere di richiedere in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile.

Inoltre, qualsiasi riduzione, cancellazione e/o conversione in azioni ordinarie o altre passività (i) del Valore Nominale delle, e/o (ii) di qualsiasi distribuzione a valere sulle, Obbligazioni, a seguito dell'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite dell'Autorità Rilevante è distinta e separata dalle previsioni di cui agli Articoli 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) di cui al presente Regolamento.

Una volta avuta comunicazione, da parte dell'Autorità Rilevante, dell'esercizio di un Potere di Assorbimento delle Perdite, l'Emittente dovrà darne pronta comunicazione ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*). Rimane inteso che il mancato invio della sopracitata comunicazione preventiva non avrà alcun effetto e non inficerà l'esercizio del Potere di Assorbimento Perdite.

21. AGENTE PER IL CALCOLO E AGENTE PER IL PAGAMENTO

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e/o dell'Agente per il Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di dolo, colpa grave o errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti, a seconda dei casi, dell'Emittente e dei Portatori delle Obbligazioni.

L'Emittente effettuerà tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Regolamento del Prestito tramite l'Agente per il Pagamento (ove diversi dall'Emittente).

Per l'eventuale sostituzione dell'Agente per il Calcolo e/o dell'Agente per il Pagamento sarà necessario il preventivo consenso del Portatori delle Obbligazioni, che non potrà essere irragionevolmente negato.

22. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Le Obbligazioni sono emesse in Italia ed il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana.

Per le controversie relative alle Obbligazioni e/o al Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.